

Prot. n. 18612/RI

Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

II DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare gli articoli 2 e 4;

Vista la *legge 18 giugno 2009, n. 69*, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e, in particolare, l'art. 7 della stessa legge che modifica e integra taluni articoli della legge n. 241/1990;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69/2009;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, come modificato dal decreto 20 marzo 2001, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dal citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 e integrato con delibere del 14 dicembre 2000, del 30 gennaio 2001 nonché con delibere del Comitato di gestione del 31 marzo 2006 e del 19 marzo 2007;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, modificato e integrato con successive delibere del Comitato direttivo, in seguito Comitato di gestione;

Viste le determinazioni direttoriali prot. n. 495/UD e prot. n. 496/UD del 26 marzo 2001, prot. n. 23720 del 7 agosto 2009 e prot. n. 11991 del 26 aprile 2010, e relative modificazioni e integrazioni, con cui sono state definite la struttura organizzativa delle Direzioni regionali, delle Direzioni centrali e degli uffici alle dirette dipendenze del Direttore, nonché delle Direzioni interregionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato regolamento di amministrazione e successive modificazioni;

Vista la determinazione prot. n. 592/UD del 5 aprile 2001 con la quale è stata stabilita l'attuazione del nuovo ordinamento a decorrere dal 18 aprile 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge n. 241/1990, definitivamente adottato il 18 dicembre 2008;

Considerato che il novellato articolo 2, comma 3, della citata legge n. 241/1990, dispone che gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di propria competenza;

Considerato che occorre procedere alla revisione del Regolamento dell'Agenzia adottato il 18 dicembre 2008, individuando termini di conclusione dei procedimenti conformi alle novellate disposizioni recate dall'articolo 2 della legge n. 241/1990;

Vista la deliberazione del Comitato di gestione adottata sulla proposta del Direttore dell'Agenzia, nella riunione del 1° luglio 2010;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle dogane, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Agenzia delle dogane si concludono, con un provvedimento espresso, nel termine indicato per ciascun procedimento nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, dell'organo che adotta il provvedimento finale nonché delle fonti normative.
3. Per i procedimenti non inclusi nella allegata tabella, il termine di conclusione è quello indicato da altra fonte legislativa o regolamentare.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Agenzia delle dogane abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte dell'unità organizzativa responsabile del procedimento.

2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'Agenzia portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 65 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica o informatica si applica quanto previsto dagli articoli 45 e 48 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato entro un termine congruo rispetto al termine previsto per la conclusione del procedimento stesso e in ogni caso non oltre sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento,

nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Agenzia di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previste dalle specifiche norme del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5

Partecipazione al procedimento.

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, presso le sedi degli organi o degli uffici dell'Agenzia delle dogane sono rese note, mediante idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, effettuata ai sensi dell'articolo 4.

3. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato al comma 2 non può comunque determinare lo spostamento del termine finale del procedimento.

Art. 6

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento. Nel caso di provvedimenti recettizi, i termini si riferiscono alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.
2. Ove talune fasi del procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
3. La scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 non esonera l'Agenzia dall'obbligo di provvedere con sollecitudine.
4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
5. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, l'Agenzia, ove intenda adottare un provvedimento espresso, deve provvedervi entro il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso.
6. Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono modificati in conformità.

Art. 7

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi.

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dall'articolo 16 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, l'Agenzia può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la decisione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore a quello previsto dal citato articolo 16, comma 1, della legge n. 241/1990. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Agenzia procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 16 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, l'Agenzia, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati.

3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche, determinato con le modalità di cui al comma 4, non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

4. Entro il termine annuale di cui al comma 3, il Direttore dell'Agenzia individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto a quelle degli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese. Il Direttore dell'Agenzia provvede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nella tabella allegata.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8

Pareri facoltativi.

1. Quando, al di fuori dei casi di parere obbligatorio, risulta opportuno acquisire un parere in via facoltativa da parte del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne dà notizia alle parti interessate, riassumendone le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nel termine di cui all'articolo 16 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. L'amministrazione procede prescindendo dal parere ove questo non sia reso nei termini suddetti.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9

Responsabile del procedimento.

1. Se non diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nella tabella allegata.

2. In caso di delega di funzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, responsabile del procedimento è il dirigente delegato.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato immediatamente sottordinato.

4. Il dirigente preposto all'unità organizzativa può affidare la responsabilità di un singolo procedimento ad altro impiegato addetto all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento.

5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-bis della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, nonché dal presente regolamento, e svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio.

Art. 10

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo, tranne il caso in cui la modifica del responsabile del procedimento sia l'effetto automatico della modifica della norma organizzativa originaria. In tal caso si può procedere direttamente alla modifica della tabella allegata.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Agenzia delle dogane verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 11

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziadogane.it) ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della *Legge 24 dicembre 2007, n. 244*, entra in vigore subordinatamente alla positiva conclusione della fase di controllo di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999.

Il regolamento è, altresì, pubblicato nella sezione Bollettino ufficiale dell'Agenzia della rete locale intranet. Le stesse forme e modalità di pubblicità sono utilizzate per le successive modificazioni.

2. Presso ogni sede dell'Agenzia delle dogane è indicato, con apposito avviso, l'ufficio presso cui sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti l'indicazione

delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria, del procedimento e del provvedimento finale in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Roma, 1 luglio 2010

Il Direttore

Giuseppe Peleggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Nr.	Descrizione del procedimento	Organo che adotta il provvedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Normativa di riferimento	Altri riferimenti
1	Abbuono dei diritti doganali per perdite e cali nei depositi Doganali	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	Reg. (CEE) 2454/93, art. 862 e Allegato 72, D.M. n. 55 del 13/1/2000; Reg. (CEE) 2913/92, art. n. 206.	
2	Abbuono d'imposta per perdite e cali per i depositi fiscali	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art. 4 ; D.M.18.9.97, n. 383 artt.1, comma 2 e 2, comma 6.	
3	Ammissione all'impiego di oli lubrificanti e bitumi in usi esenti o agevolati	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	30	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art. 62, commi 3 e 7; D.M. 17.9.96, n.557, artt. 7 e 9.	
4	Ammissione all'impiego di oli lubrificanti non denaturati in usi esenti (senza campionatura)	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	D.Lgs. 26.10.95, n.504, artt.17, comma 4 e 62, comma 3; D.M. 17.9.96, n.557, art.1 e art.8, comma 2.	
5	Ammissione all'impiego di prodotti energetici ad aliquota agevolata o in esenzione di accisa negli usi previsti ai punti 6-7-8-9-10-11-14-15 e 16 della Tabella A allegata al D.Lgs. 26.10.95, n. 504	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art. 24.	
6	Ammissione all'impiego di prodotti energetici non denaturati in usi diversi dalla carburazione e combustione	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, artt. 21 e 24, Tab. A, punto 1; D.M. 17.5.95, n. 322, artt. 2 e 3.	
7	Approvazione delle denaturazioni atipiche di oli lubrificanti in usi esenti (senza campionatura)	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, artt. 17, comma 4 e 62, comma 3; D.M. 17.9.96, n. 557, art.8, comma 2.	Determinazione Direttoriale 1320/V/AGT del 30/03/07.
8	Approvazione delle denaturazioni atipiche di prodotti energetici, solventi e diluenti, estratti aromatici, alchilbenzoli, polimeri poliolefinici, in esenzione d'imposta in usi diversi da carburazione, da combustione e da lubrificazione meccanica (senza campionatura)	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, artt. 17, comma 4 e 62, comma 6, Tab. A, punto 1; D.M. 17.5.95, n. 322, artt. 2, comma 2, 9, comma 2; D.M. 17.9.96, n. 557, art. 1 e art. 8, comma 2.	Determinazione Direttoriale 1320/V/AGT del 30/03/07.
9	Approvazione di denaturanti speciali per l'alcole etilico utilizzato in usi agevolati, ovvero riconoscimento di motivi di esonero dalla denaturazione (senza campionatura)	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art.27, comma 3; D.M. 09.07.1996, n.524, artt. 2 e 7.	Determinazione Direttoriale 1320/V/AGT del 30/03/07.
10	Autorizzazione a compagnia marittima comunitaria all'esercizio del servizio di linea regolare di trasporto merci tra porto nazionale e porto di altro Stato membro dell'Unione Europea	Il Direttore dell'Ufficio per i regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con l'utente	Ufficio per i regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con l'utente	90 (di cui 60 per istruttoria comunitaria)	Reg. (CEE) 2454/93, art. 313-ter; Reg. (CE) n. 993 /2001 del 4/5/2001.	Circolare n. 176/D del 03/07/98 della Direzione Centrale Servizi Doganali
11	Autorizzazione a costruire o a trasformare edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	D.Lgs. 374/90, art. 19.	
12	Autorizzazione a costruire o a trasformare edifici in zona franca	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	Reg. (CEE) 2454/93, artt. 801, 803.	

Nr.	Descrizione del procedimento	Organo che adotta il provvedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Normativa di riferimento	Altri riferimenti
13	Autorizzazione a istituire depositi doganali	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	Reg. (CEE) 2913/92; Reg. (CEE) 2454/93; Reg. 993/2001 del 4/5/2001.	
14	Autorizzazione al condizionamento dei prodotti di cui agli articoli 1, comma 1 e 6, punto 1, del D.M. 17.5.95, n. 322, non denaturati, in recipienti di capacità superiore a un litro ovvero a litri 2,5	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art. 17, comma 4, art. 21, comma 2 e Tab. A, punto 1; D.M. 17.5.95, n. 322, artt. 2, comma 6, e 9, comma 5.	Circolare Dip.to Dogane e II.II./D.C.P.C., n. 219/D del 7.8.95, prot. n. 300/UD-CM
15	Autorizzazione al regime di ammissione temporanea	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	30 gg	Reg. (CEE) 2913/93, artt. da 137 a 144; Reg. (CEE) 2454/93, artt. da 496 a 525 e da 553 a 584; D.P.R. 23/1/1973, n. 43/73, art. 214.	
16	Autorizzazione al regime di perfezionamento attivo	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	30 gg.	D.P.R. 23/1/1973, n. 43, artt. da 175 a 198; Reg.(CEE) 2913/92, artt da 114 a 129; Reg. (CEE) 2454/93, artt. da 496 a 523 e da 536 a 550.	Determinazione Direttoriale 1249/UD del 18/7/01, art. 4.
17	Autorizzazione al regime di perfezionamento passivo	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	30 gg	D.P.R. 23/1/1973, n. 43 art. 201; Reg. (CEE) 2913/92, artt. 147 e 148; Reg. (CEE) 2454/93 artt. 502, comma 4, e 585.	Determinazione Direttoriale 1249/UD del 18/7/01.
18	Autorizzazione al regime di perfezionamento passivo nell'ipotesi in cui è previsto l'esame delle condizioni economiche	Il Direttore dell'Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	30 gg	D.P.R. 23/1/1973, n. 43 artt. 202 e 221; Reg. (CEE) 2913/92 artt. 147, comma 2, e 148; Reg. (CEE) 2454/93 artt. 503, 504 e 585, comma 2.	Determinazione Direttoriale 1249/UD del 18/7/01.
19	Autorizzazione al regime di trasformazione sotto controllo doganale	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	30 gg	Reg. (CEE) 2913/92, da art. 130 a 136; Reg. (CEE) 2454/93, da art. 496 a 523 e da art. 551 a 552; Reg. (CE) n. 993/2001 del 4/5/2001, Allegato 76, part. A.	
20	Autorizzazione al regime di trasformazione sotto controllo doganale nelle ipotesi in cui è previsto l'esame delle condizioni economiche (Allegato 76 parte A – punto 10, e parte B delle DAC)	Il Direttore dell'Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	30 (salvo le indicazioni previste dall'art. 504 delle DAC)	Reg. (CEE) 2913/92, da art. 130 a 136; Reg. (CEE) 2454/93, da art. 496 a 523 e da art. 551 a 552; Reg. (CE) n. 993/2001 del 4/5/2001, Allegato 76, part. A., punto 10 e parte B delle D.A.C.	
21	Autorizzazione al servizio telematico doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange)	Il Direttore della Direzione centrale tecnologie per l'innovazione	Ufficio integrazione tecnologica	Tempo reale	Reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio 12.10.92, Istit.ne del Codice doganale comunitario (art.61); Reg.CEE di applicazione n. 2454/93 della Commissione 2.7.93 (in particolare artt.4 bis,183 e 222); D.P.C.M. 8.2.99; Decreto 27.10.00 (in G.U. n. 261 del 8.11.00).	Circ. n. 333/D del 27.12.95;

Nr.	Descrizione del procedimento	Organo che adotta il provvedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Normativa di riferimento	Altri riferimenti
22	Rinuncia al servizio telematico doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange)	Il Direttore della Direzione centrale tecnologie per l'innovazione	Ufficio integrazione tecnologica	15	Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio 12.10.92, Istituzione del Codice doganale comunitario (art.61); Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione 2.7.93 (in particolare artt.4 bis,183 e 222); D.P.R. 10.11.97, n. 513; D.P.C.M. 8.2.99; Decreto 27.10.00 (in G.U. n. 261 del 8.11.00).	Circolare n. 333/D del 27.12.95.
23	Autorizzazione alla distruzione o rispedizione all'estero di merci giacenti nei depositi doganali o magazzini di temporanea custodia	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	20	Art. 4 del C.D.C.	
24	Autorizzazione all'immissione in libera pratica di merci con destinazione particolare	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	30	Reg. (CEE) 2913/92, art. 82; Reg. (CEE) 2454/93, art. 292, prg. 7.	Circolare 37/D del 24.5.2002
25	Autorizzazione all'importazione in franchigia	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	10	Reg. (CEE) 918/83; D.M. 489, 5/12/97; D.P.R. 723/65, artt. 12 e 13.	Circolare 302/D, 23/6/84;
26	Autorizzazione all'importazione in franchigia dei beni a uso ufficiale e personale degli agenti e delle rappresentanze diplomatiche	Il Direttore dell'Ufficio per le esenzioni per le agevolazioni e per le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio per le esenzioni per le agevolazioni e per le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	15	"Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche"	
27	Autorizzazione alle forniture in esenzione di accisa alle forze armate degli Stati che siano parti contraenti del Trattato Nord Atlantico	il Direttore dell'Ufficio per le esenzioni per le agevolazioni e per le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio per le esenzioni per le agevolazioni e per le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	15	Art. 17 del T.U.A., D.lgs. 26/10/1995, n. 504.	
28	Autorizzazione all'istituzione di depositi fiscali di prodotti energetici	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art. 23, comma 1.	circolare 16/D, prot. 709 del 28/04/2006
29	Autorizzazione all'istituzione di depositi speciali per provviste di bordo e di approvvigionamento nei porti e negli aeroporti	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	Reg. (CEE) 800/99; Reg. (CEE) 2913/92; Reg. (CEE) 2454/93; D.P.R. 23/1/1973, n. 43, art. 264.	
30	Autorizzazione alla miscelazione con oli combustibili densi degli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento di miscele e residui oleosi di recupero	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art. 21, comma 5.	Circolare n. 34/D del Dip.to Dogane e II.II./D.C.P.C. del 9.2.96, prot. n. 650.96/VI
31	Autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	Immediata se contestuale alla dichiarazione, 60 giorni in caso di richiesta procedura domiciliata	Reg. (CEE) 2913/92, art. 76 par. 1 lett. a); Reg. (CEE) 2454/93, art. 254 e segg.	

Nr.	Descrizione del procedimento	Organo che adotta il provvedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Normativa di riferimento	Altri riferimenti
32	Autorizzazione alla restituzione dei diritti doganali e altre imposte per i prodotti industriali esportati	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	Legge 5/7/1964, n. 639; D.P.R. 7/09/1977, n. 788; D.P.R. 15/07/1954; D.P.R. 11/03/1958.	Circolare 216/DGD del 1/10/1964; Circolare 2342/AGTRU DEL 22/06/2005.
33	Autorizzazione alla vendita di prodotti allo "stato estero" ai viaggiatori in uscita dal territorio comunitario	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	D.P.R. 23/1/1973, n. 43, art. 128.	Circ. 67/D del 5.04.2000 prot. 259/I/PC; Circ. 179/D del 5.10.2000 prot. 6443/VII/SD; Circ. 44/D del 1/10/2001 prot. 1266/IV/AGT; Circ. 9/D del 20/02/2004 prot. 5682/IV/AGT
34	Autorizzazione alle procedure di domiciliazione	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	Reg. (CEE) 2913/92, art 76 par. 1 lett.c; Reg. (CEE) 2454/93, art. 253, par.3 e artt. 263 , 267, 272, 274, 275, 277, 283, 287, 397, 409 ; D.Lgs. 374/90 artt. 12,13,14,15; D.M. n. 548 dell'11/12/1992; Legge 213 del 25/7/2000 (G.U. N. 178 del 1/8/2000).	Circolare n. 152/D del 7/5/1993 del Dip. Dog. D.C.S.D. ; Decreto Direttoriale del 7/12/2000; Circ. 11/D del 14/2/2001.
35	Autorizzazione alle procedure semplificate per il trasporto di merci per via aerea su richiesta di Compagnia nazionale/estera-I livello	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	Reg. (CEE) 2454/93, art. 444; Art. 11, par. 1, dell'appendice CEE/EFTA sul transito comunitario.	Circolare n. 322 del 15/12/1992 del Dip. Dog. D.C.S.D. e Nota Prot. 1131-3481 del 15/6/2001.
36	Autorizzazione alle procedure semplificate per il trasporto di merci per via aerea su richiesta di Compagnia nazionale/estera- II livello	Il Direttore dell'Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	90	Reg. (CEE) 2454/93 ,art. 445; Art. 11, par. 1, dell'appendice CEE/EFTA sul transito comunitario.	Circolare n. 322 del 15/12/1992 del Dip. Dog. D.C.S.D; Nota prot. 1131-3481-ACGT del 15/6/2001.
37	Autorizzazione alle procedure semplificate per il trasporto di merci via marittima su richiesta di Compagnia nazionale/estera	Il Direttore dell'Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	90	Reg. (CEE) 2454/93, art. 447 e 448;	Circolare n. 322 del 15/12/1992 del Dip.Dog. D.C.S.D.; Circolare n. 176/D del 3/7/98.
38	Autorizzazione all'esercizio del servizio di linea marittima regolare tra porti nazionali	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	Reg. (CEE) 2913/92 art. 97 punto 2; Reg. (CE) n. 993/2001 del 4/5/2001.	Circolare 176/D del 03/07/98.
39	Autorizzazione all'esercizio del servizio di linea marittima regolare tra porti comunitari	Il Direttore dell'Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	60	Art. 313 D.A.C.	
40	Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	Reg. (CEE) 2913/92, art. 51; Reg. (CEE) 2454/93, art. 185; D.P.R. 23/1/1973, n. 43, art. 97.	
41	Autorizzazione all'imbarco di carburante in esenzione per trasporto/lavoro aereo	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	15	D.Lgs 26/10/1995, n. 504, art. 24, 1° comma, tab A	

Nr.	Descrizione del procedimento	Organo che adotta il provvedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Normativa di riferimento	Altri riferimenti
42	Autorizzazione e rilascio licenza per produzione e commercio alcoli metilico, propilico e isopropilico	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art. 66; D.M. 27.3.2001, n. 153, art. 22 .	
43	Autorizzazione al regime di transito ferroviario semplificato	Il Direttore dell'Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	60	Memorandum di intesa (tra alcuni Paesi comunitari) su una procedura semplificata per il trasporto di merci comunitarie attraverso la Svizzera	
44	Autorizzazione per l'impiego di alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	Art. 27, comma 3, D.lgs 504/1995; D.M. 524/1996	
45	Autorizzazione per l'immissione in consumo di oli lubrificanti rigenerati con applicazione del trattamento fiscale agevolato	Il Direttore regionale o interregionale	Ufficio delle Dogane	90	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art. 62, comma 5; D.M.17.9.96, n. 557, art. 2, comma 3.	Circolare Dip.to Dogane e II.II./D.C.P.C., n. 266/D del 30.10.96, prot. n. 671/UDC-CM
46	Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio di Centri di Assistenza Doganale	Il Direttore regionale o interregionale	Ufficio delle Dogane	60	Legge 6/2/1992, n. 66, art. 7; D.M. 11/12/92, n. 549; Legge 25/7/2000, n.213.	Decreto Direttoriale 7/12/2000; Circolare 11 del 14/2/2001
47	Autorizzazioni uniche nell'ambito dei regimi doganali economici	Il Direttore dell'Ufficio per i regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio per i regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	60 per il rilascio e 30 per il rinnovo	Reg. (CEE) 2454/93, artt. 500, 501e 506; Reg. (CE) 993/2001 della Commissione del 4.5.2002.	
48	Autorizzazioni uniche nell'ambito delle destinazioni particolari	Il Direttore dell'Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	60 per il rilascio e 30 per il rinnovo	Reg. (CEE) 2454/93, art. 292.	Circolare n. 37/D del 24/5/2002; Circolare 8/D del 18/2/2004
49	Ammissione all'impiego dell'energia elettrica in usi esenti dall'imposta erariale	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	D.Lgs. 26/10/1995, n. 504, art. 52, comma 2.	
50	Accreditamento Società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza (SCS)	Il Direttore del S.A.I.S.A.	Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (S.A.I.S.A.)	90	Reg. CE 800/1999, art. 16, prg. 5.	
51	Autorizzazione all'esonero della presentazione del documento di importazione	Il Direttore del S.A.I.S.A.	Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (S.A.I.S.A.)	60	Reg. CE 800/1999, art. 17, prg. 5.	
52	Registrazione delle "ricette" di composizione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'All. I del Trattato	Il Direttore del S.A.I.S.A.	Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (S.A.I.S.A.)	60	Art. 10 del Reg. 1043/2005	
53	Esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali, per prodotti energetici e per energia elettrica, nonché per alcole e bevande alcoliche	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	D.P.R. 23/1/1973, n. 43.	Circolare 21/D del 28/1/93; D. Lgs. 26.10.95, n. 504; Circolare Dip.to Dogane e II.II./D.C.P.C. n. 85/D del 19.3.97, prot. n. 4230.96/VI

Nr.	Descrizione del procedimento	Organo che adotta il provvedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Normativa di riferimento	Altri riferimenti
54	Fermo amministrativo (su richiesta di altra Amministrazione)	Il Direttore regionale o interregionale	Area gestione tributi della Direzione regionale	30	R.D. 2440/23, art. 69, ultimo comma; D.M. 700/96.	Parere Avvocatura Generale Stato. (nota 57046 del 30/11/87); Circ.Dip.Entrate n.19 dell'11/8/93; Circ. Min. Tesoro n. 21 del 29/3/99.
55	Iscrizione nel registro del personale ausiliario degli spedizionieri Doganali	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	30	D.P.R. 23/1/1973, n. 43, art. 46.	
56	Preautenticazione dei documenti doganali di scorta delle spedizioni	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	20	D.M. 548 del 11/12/1992, art. 13.	
57	Riconoscimento dello <i>status</i> di speditore autorizzato e/o di destinatario autorizzato per l'effettuazione di operazioni di transito comunitario esterno	Il Direttore regionale o interregionale	Ufficio delle Dogane	60	Reg. (CEE) 2454/93, artt. 398 e 406.	Decreto Direttoriale del 7/12/2000, art.1, par. 2 lett. a).
58	Riconoscimento dello <i>status</i> di speditore autorizzato e/o di destinatario autorizzato per l'effettuazione di operazioni di transito comunitario interno	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	Reg. (CEE) 2454/93, artt. 398 e 406.	Decreto Direttoriale del 7/12/2000, art.1, par. 2 lett. b); DD del 3/08/2004; Circolare 61/D/acgtru del 21/10/2004.
59	Rilascio di informazioni tariffarie vincolanti (ITV)	Il Direttore dell'Ufficio applicazione dei tributi della Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti	Ufficio applicazione dei tributi della Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti	90	Reg. (CEE) 2913/92, art. 12; Reg. CEE 2454/93 art. 7, punto 1, lettera a).	
60	Rilascio di informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)	il Direttore dell'Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli della Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti	Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli della Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti	150	Reg. (CEE) 2913/92, art. 12; Reg. CEE 2454/93 art. 7, punto 1, lettera a).	Circolari del Dipartimento Dogane-D.C.S.D. n. 85/1991 del 19 marzo 1991, n. 118/1995 del 18 aprile 1995, n. 263/1995 del 10 ottobre 1995 e n. 188/D del 16 ottobre 2000; Circolare Agenzia Dogane-A.G.T. n. 8/D del 18 febbraio 2004.
61	Rilascio autorizzazione per svolgere le funzioni di Rappresentante fiscale	Il Direttore regionale o interregionale	Ufficio delle Dogane	30	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art.9, comma 3.	
62	Rilascio di certificati doganali	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	10	Regolamento per l'esecuzione della Legge doganale approv. con R.D. 13/2/1896, n. 65 e successive modifiche.	
63	Riconoscimento dello <i>status</i> di speditore autorizzato	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	Reg. (CEE) 2454/93, artt. 315 e segg..	
64	Rilascio licenze fiscali di esercizio depositi prodotti sottoposti al regime delle accise	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art 63	

Nr.	Descrizione del procedimento	Organo che adotta il provvedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Normativa di riferimento	Altri riferimenti
65	Domanda di intervento delle autorità doganali per le merci sospettate di contraffazione	Il Direttore dell'Ufficio centrale Antifrode	Ufficio centrale Antifrode	30 lavorativi dalla ricezione della domanda	Reg. (CEE) n. 1383/2003 del 22/07/03 e 1891/2004 del 21/10/2004.	Circolare 32/D del 23/06/2004; Circolare 74/D del 03/12/2004
66	Traffico internazionale in regime di temporanea esportazione	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	20	D.P.R. 23/1/1973, n. 43, art. 214.	
67	Riconoscimento dello <i>status</i> di esportatore autorizzato	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	60	Reg. (CEE) 2454/93, artt. 90 e 117 e singoli Protocolli d'origine.	Circolare 97/D del 29/4/1999 ; Circolare 227/D del 7/12/2000.
68	Riconoscimento della contabilità di magazzino per svolgere attività all'interno di zona franca o di deposito franco	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	20	Reg. (CEE) 2913/92, art.176; Reg. (CEE) 2454/93, artt. 800 e segg.	
69	Rilascio "a posteriori" del certificato di circolazione della merce o suo duplicato	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	20	Reg. (CEE) 2454/93, artt. 113 e segg.	
70	Rilascio "a posteriori" del bollettino di informazione INF/3	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	10	Reg. (CEE) 2454/93, art. 851, punto 2.	
71	Accredito d'imposta per i carburanti consumati dalle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	D. Lgs. 26.10.95, n. 504, Tab. A, punto 13; D.M. 31.12.93, artt. 3 e 4.	
72	Accredito sui prodotti energetici destinati alle Forze Armate nazionali	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	30	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, Tabella A 16 bis	Circolare n.7979.96/VI del 19.12.96
73	Ammissione degli enti di assistenza e di pronto soccorso alla riduzione della aliquota di accisa sui carburanti consumati dalle autoambulanze	Il Direttore della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio per le esenzioni, le agevolazioni e le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	90	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, Tab. A, punto 13; D.M. 31.12.93, artt. 3 e 4.	
74	Abbuoni, restituzioni e rimborsi nel settore delle accise	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	D.Lgs. n. 504 del 26/10/1995 art. 14.	
75	Rimborso, sgravio e non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali susseguenti a decisione comunitaria	Il Direttore regionale o interregionale	Ufficio delle Dogane	90	Reg. (CEE) 2913/92, artt.220, lett. b), e 239; Reg. (CEE) 2454/93, artt. da 869, lett. a), a 904- <i>bis</i> .	Circolare 66/D del 2.12.2003; Circolare 4/D del 25.1.2006.
76	Rateizzazione del pagamento dei tributi in materia di dogane e di accise non iscritti al ruolo	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	Reg. (CEE) del Consiglio n. 2913/92 art. 229.	
77	Concessione del pagamento periodico e del pagamento differito o periodico differito dei diritti doganali (conto periodico o differito)	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	30	D.P.R. 23/1/1973,n. 43, artt. 78, 79, 80.	

Nr.	Descrizione del procedimento	Organo che adotta il provvedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Normativa di riferimento	Altri riferimenti
78	Sospensione della riscossione dei tributi in materia di dogane e di accise	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	Reg. (CEE) 2913/92, art. 244; D.Lgs. 46/99, art. 28; D.L. n. 564/94 convertito dalla L. n. 556/94 e successive modificazioni, art. 2- <i>quater</i> .	Ministeriale 2554/VIII del 14/10/99.
79	Accettazione/svincolo depositi cauzionali prestati mediante fideiussione per il deposito e la circolazione di prodotti soggetti ad accisa	Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	30	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, artt. 5, 6, 8, 9, 10, 13, 25, 26, 28, 57 e 61.	
80	Autorizzazione importazione in franchigia di autovetture per i residenti nello Stato Città del Vaticano	Direttore dell'Ufficio per le esenzioni per le agevolazioni e le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio per le esenzioni per le agevolazioni e le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	30	Accordo tra la Repubblica Italiana e lo Stato Città del Vaticano.	
81	Assegnazione di un contingente in esenzione da accisa di prodotti energetici da destinare al consumo e alla vendita nel territorio della Repubblica di San Marino	Direttore dell'Ufficio per le esenzioni per le agevolazioni e le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	Ufficio per le esenzioni per le agevolazioni e le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	30	Art. 4 dell'Accordo aggiuntivo del 10 luglio 1974 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.	
82	Autorizzazione contingente tabacchi lavorati destinati alla zona extradoganale di Livigno	Il Direttore della Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti	Ufficio per le esenzioni per le agevolazioni e le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti	30	Legge 17 luglio 1942 n. 907.	
83	Autorizzazione per la presentazione "a posteriori" dei certificati/documenti da presentare a corredo della dichiarazione doganale	Il responsabile della SOT	Sezione Operativa Territoriale (SOT)	Contestuale alla dichiarazione doganale	Reg. (CEE) 2454/93—accordi di libero scambio contenenti protocolli sulle regole di origine preferenziale/preferenze unilaterali previste dal DAC	
84	Rilascio del certificato di Operatore economico autorizzato (AEO)	Il Direttore dell'Ufficio per i regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti	Ufficio per i regimi doganali e fiscali della Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti	180	Reg. (CE) 1875/2006; Reg. (CE) 648/2005; Reg. (CEE) 2454/1993. Reg. (UE) n. 197/2010.	
85	Rimborso, sgravio e non contabilizzazione "a posteriori" dei diritti doganali	Direttore dell'Ufficio delle Dogane	Ufficio delle Dogane	90	D.P.R. 23/1/1973, n. 43 art. 91; Reg. (CEE) 2913/92, artt. 220 e da 235 a 238; Reg. (CEE) 2454/93, artt. da 869, lett. a), a 904- <i>bis</i> .	